

P.U. 253-1/ /2026



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA**

SEZIONE FERIALE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Caterina Giovanetti	Presidente
Dott. Patrizia Fantin	Giudice relatore
Dott. Carlo Barile	Giudice

riunito in camera di consiglio

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso

da

SCOTTI LORIS (C.F. SCTLRS80C03I65E) residente [REDACTED] assistito dall'avv. FRONTE ANTONELLA in forza di procura in atti e presso il cui studio. in Trezzo d'Adda via D. Alighieri n.36, ha eletto domicilio

Il ricorrente ha rassegnato le seguenti

CONCLUSIONI

“CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito:

- di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art.270 CCII di nominare, ai sensi dell'Art. art 270 comma 2 lettera b quale Liquidatore l'OCC di cui all'art 269 CCII



- di fissare il limite al mantenimento e sostentamento del ricorrente Signor Scotti Loris nell'importo [REDACTED], o nella diversa misura ritenuta congrua
- di fissare nel termine di tre anni, ovvero 36 mesi, il tempo di esecuzione della liquidazione
- ordinare al datore di lavoro ai sensi dell'art 270 comma 2 lettera e, di corrispondere ("consegnare") sul conto corrente che il liquidatore aprirà e comunicherà, l'intero stipendio del Signor Scotti Loris per i 36 mesi di acquisizione dei redditi da lavoro dipendente.
- Ordinare al liquidatore di versare mensilmente la somma pari ad euro [REDACTED] sul conto personale del Signor Scotti Loris, che verrà comunicato tempestivamente alla nomina, a titolo di mantenimento e sostentamento del nucleo familiare, trattenendo per la procedura le somme in esubero:
- disporre che, per tutta la durata della liquidazione controllata, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- ordinare la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti a cura del liquidatore"

*

RAGIONI DELLA DECISIONE

Premesso che:

- con ricorso depositato il 14.07.2026, SCOTTI LORIS ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- al ricorso sono stati allegati o nello stesso sono riportati, per quanto maggiormente ora rileva: dichiarazioni dei redditi/CU degli ultimi tre anni;
elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
elenco delle cartelle relative ai debiti tributari e contributivi;
indicazione dei beni di proprietà del debitore;
- al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dal Gestore della Crisi, dott.ssa Antonella Beringheli, il quale ha:
 - esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
 - indicato genericamente le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - indicato gli atti straordinari compiuti dal debitore nel quinquennio;
 - indicato l'attivo da acquisire ancorché senza formale attestazione ex art. 269 comma 3 CCII

Ritenuto che:

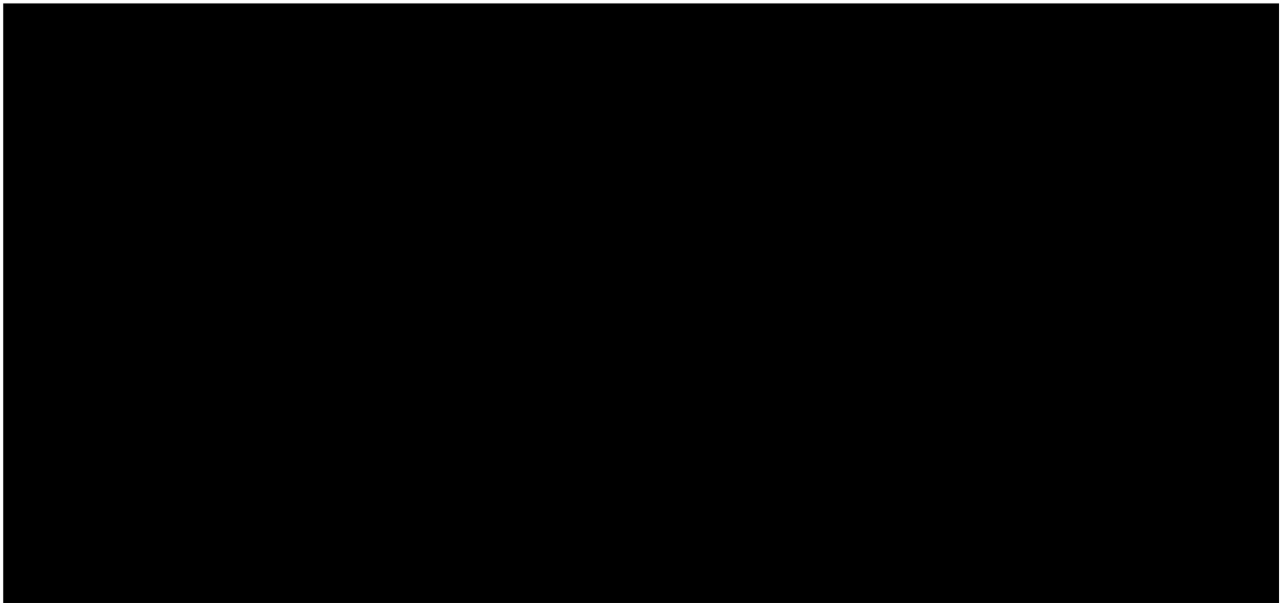


- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto SCOTTI LORIS risiede da oltre un anno a [REDACTED] il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII.

Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che il ricorrente non svolge attività di impresa da oltre un anno (l'impresa individuale "*SCOTTI IMPIANTI DI SCOTTI LORIS*", di cui era titolare, risulta cessata e definitivamente cancellata dal Registro delle Imprese in data 30.10.2020).

Conseguentemente, SCOTTI LORIS non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a € 203.250,61 come sotto riportata (cfr. pg. 17 Relazione)



- Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, l'OCC ha difatti attestato che il ricorrente:
 - percepisce, attualmente, un reddito mensile da lavoro derivanti dall'attività di lavoro svolta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di tecnico commerciale di quarto livello dipendente fisso mensile netto pari a circa [REDACTED] mensilità oltre ad una parte variabile (cfr. pgg. 13 e 14 Relazione OCC) già detratto il pignoramento del quinto;



- è proprietario della quota del 50% di un appartamento e un box siti in Mariano Comense (CO) via Sant'Antonio da Padova 37, il cui valore è stato stimato rispettivamente in [REDACTED]
[REDACTED]

Il Gestore della Crisi ha evidenziato che l'immobile "*è attualmente adibito a casa familiare dell'ex compagna e del figlio minorenni, in forza di provvedimento/accordo di assegnazione che dovrà essere valutato quanto alla relativa opponibilità alla procedura e ai terzi, anche mediante verifica dell'eventuale trascrizione nei registri immobiliari e della relativa anteriorità rispetto alle formalità pregiudizievoli gravanti sul bene*" e che la comproprietaria sta regolarmente versando le rate del mutuo contratto unitamente al ricorrente;

- il saldo attivo, nei limiti delle somme pignorabili, dei seguenti conti al 31.12.2025:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Non è proprietario di beni mobili registrati, né di altri beni mobili acquisibili alla procedura;

- Va inoltre considerato il fabbisogno mensile del nucleo familiare composto oltreché dal ricorrente anche dalla madre pensionata ed economicamente autosufficiente.

L'elenco delle spese correnti di sostentamento è stato autocertificato dal debitore in circa €

[REDACTED]

[REDACTED] (v. pg. 14 e 16 Relazione OCC).

Competerà comunque al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto, mentre il surplus sarà appreso dalla procedura;

- dalla ricostruzione dell'attivo compiuta dall'OCC come sopra riportata si evince, pur in assenza di formale attestazione ex art. 268, c. 3, CCII, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
- ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di SCOTTI LORIS.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. va nominato Liquidatore.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è poi il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII e pertanto anche del pignoramento in essere (precisamente pignoramento del quinto dello stipendio effettuato da KRUK Investimenti s.r.l. come indicato dal Gestore della Crisi a pg. 20 della Relazione).



P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di LORIS SCOTTI (C.F. SCTLRS80C03I65E), residente a

DICHIARA altresì la presente procedura "principale" ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la **dott.ssa Patrizia Fantin**.

NOMINA Liquidatore il dott. **Antonella Beringheli** con studio in Via P. Ballerini 54 – 20831 Seregno (MB) - PEC antonella.beringheli@pec.it.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:



- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti ai sensi della lett. f) art. 270 CCII;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili e/o beni mobili registrati del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- accerti l'opponibilità o meno alla procedura del provvedimento di assegnazione della casa familiare come meglio indicato in parte motiva;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 13/08/2026

Il Giudice estensore

Patrizia Fantin

Il Presidente

Caterina Giovanetti





TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Sezione Terza Civile

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Caterina Giovanetti	Presidente
Dott. Patrizia Fantin	Giudice relatore
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice

letta l'istanza di correzione di errore materiale presentata dal liquidatore giudiziale;
sentito il giudice relatore;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che con sentenza del 13.08.2026 questo Tribunale ha disposto l'apertura della Liquidazione controllata di LORIS SCOTTI;
che il codice fiscale è stato indicato in SCTLRS80C03I65E anziché come correttamente in SCTLRS80C03I625E;
che detto errore è riportato anche nel decreto relativo alle spese di mantenimento emesso in pari data;
ritenuto che ricorra un mero refuso, suscettibile di correzione *ex art. 287 c.p.c.*;

p.q.m.

letti e applicati gli artt. 287 ss. c.p.c.,
dispone la correzione della suddetta sentenza e del suddetto decreto di modo che ove è scritto "(C.F. SCTLRS80C03I65E)", si legga e si intenda "(C.F. SCTLRS80C03I625E)" fermo il resto dei provvedimenti.

Manda alla cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento sull'originale dell'atto.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del giorno 14.10.2026.

Il Giudice rel.

Patrizia Fantin

Il Presidente
Caterina Giovanetti

